

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 28/ASURDG DEL 16/01/2013

Oggetto: CASE DI CURA PRIVATE – FISSAZIONE TETTO DI ATTIVITA' CASA DI CURA MONOSPECILISTICA "VILLA JOLANDA" DI MAIOLATI SPONTINI ANNO 2012.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione Area economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

- D E T E R M I N A -

1. **LE PREMESSE** al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **RECEPIRE E APPROVARE**, l'accordo contrattuale, allegato n.1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, raggiunto per l'anno 2012 tra l'ASUR/Area Vasta n.2 e la Casa di Cura "Villa Jolanda" di Maiolati Spontini per l'erogazione in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, di prestazioni di riabilitazione neuropsichiatrica in regime di ricovero in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della Regione Marche.
3. **STABILIRE** che i rapporti tra l'ASUR/Area Vasta n. 2 e la Casa di Cura "Villa Jolanda" di Maiolati Spontini sono regolati secondo l'allegato accordo negoziale che, tra le altre condizioni, prevede per la Casa di Cura "Villa Jolanda" il tetto massimo ed insuperabile di spesa di € **3.883.134,00** per l'erogazione dell'assistenza neuropsichiatria per n. 72 p.l. come di seguito ripartiti:
 - n. 30 p.l. riservati al cosiddetto residuo manicomiale con una retta giornaliera di € **126,42** (residuo manicomiale);
 - n. 20 p.l. per trattamenti riabilitativi residenziali, riservati a pazienti residenti nella Regione Marche con una retta giornaliera di € **171,61** (lungodegenza) abbattuta ad € **102,97** oltre un valore soglia di 60 giorni di degenza ;
 - n. 22 p.l. per altri trattamenti di tipo neuropsichiatrico con una retta giornaliera di € **171,61** (lungodegenza) abbattuta ad € **102,97** oltre un valore soglia di 60 giorni di degenza.

4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dall'accordo di cui al punto 3. pari ad € **3.883.134,00**, è economicamente compatibile con il budget 2012 dell'Area Vasta n. 2 con imputazione al conto economico n° 0505010101.
5. **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
6. **DARE ATTO** che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28- commi 2 e 3 – e dell'art. 5 – comma 4 - della Legge Regionale 26/96.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**A.S.U.R. – AREA VASTA n. 2
U.O. ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA SUL TERRITORIO
E CONVENZIONI ESTERNE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 27.12.1997 n. 449 “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” la quale segnatamente all’art. 32 stabilisce che le Regioni in attuazione della programmazione sanitaria, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali della spesa sostenibile con il Fondo Sanitario per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti accreditati tramite una determinazione di valenza autoritativa e vincolante;
- Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. che all’art. 8 bis recita “*I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale*” e ancora all’art. 8 quinquies postula che i soggetti privati accreditati possono contribuire all’erogazione dei Livelli Essenziali Assistenza sulla base di accordi contrattuali con le UU.SS.LL. di riferimento;
- D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli Essenziali di Assistenza” e s.m.i.;
- D.P.R. 10/11/1999 “P.O. tutela della salute mentale 1998/2000”;
- Deliberazione Amministrativa n. 97/2003 concernente il P.S.R. 2003/2006;
- Deliberazione Amministrativa n. 132/2004 concernente il P.O. per la salute mentale;
- Deliberazione Amministrativa n. 62/2007 concernente il P.S.R. 2007/2009;
- Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271;
- Legge Regionale 17.07.96 n°26, all’art.35, c.10, prevede che “le prestazioni, sia in regime di degenza che ambulatoriale, che sono erogate dai vari soggetti sia pubblici che privati accreditati, formano oggetto di apposito Piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione e delle risorse disponibili, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra la Giunta regionale e le Aziende USL, da una parte, e i vari soggetti erogatori dall’altra”;
- La Legge Regionale 20/10/98 n. 34 – Piano Sanitario Regionale 98/2000. Che al punto 2.3.1.1.3 prevede che: “la procedura contrattuale con le istituzioni private è condotta da una sola AUSL, in genere quella su cui insiste territorialmente e che usufruisce maggiormente delle attività della stessa istituzione privata, in nome anche delle altre AUSL regionali. Le Aziende USL definiscono tra loro i rapporti economici per la fruizione delle prestazioni dell’istituzione privata per tutti i cittadini residenti nelle Marche. La Regione, con appositi atti, predispone annualmente:
 - a) I tetti massimi (quantitativi e qualitativi) della contrattazione;

- b) Le regole in caso di superamento del tetto delle prestazioni negoziate”.
- L.R. 20.06.2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successivo atto aziendale determina n. 89/ASURDG del 10/03/2005 i quali confermano entrambi l’impostazione di cui sopra per le relazioni esterne con i soggetti erogatori privati;
 - L.R. 20/2000 art. 23, comma 2 bis, stabilisce “...nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta Regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l’Azienda sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell’accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo. La mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti”, ancora il comma 2 ter. “fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati”;
 - DGRM n. 48 del 21/01/2008 recante Adempimenti in materia di accreditamento di strutture sanitarie;
 - L. n. 133 del 06.08.2008 (conversione in Legge del D.L. 25.06.2008 n. 112), la quale ribadisce la predeterminazione annuale in sede di programmazione regionale dei tetti di spesa e dei volumi di attività nel rispetto del vincolo di bilancio ed inoltre prevede la sospensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del SSN nel caso di mancata stipula dell’accordo contrattuale;
 - Atti della Regione Marche nel settore delle Case di Cura monospecialistiche nel periodo 2002/2010:
 - a) DGRM n. 1295/2003 “Accordo 2002/2003 con le case di cura monospecialistiche del settore neuropsichiatrico della Regione Marche”;
 - b) DGRM n. 1550/2004 “Accordo 2004 con le case di cura monospecialistiche del settore neuropsichiatrico della Regione Marche”;
 - c) DGRM n. 1594/2005 “Accordo per l’anno 2005 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuropsichiatrico della Regione Marche”;
 - d) DGRM n. 435/2007 “Accordo per l’anno 2006 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuropsichiatrico della Regione Marche”;
 - e) DGRM n. 1330/2008 “Accordo per l’anno 2007 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro psichiatrico della Regione Marche”;
 - f) DGRM n. 801/2009 “Accordo per l’anno 2008 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro psichiatrico della Regione Marche”;
 - g) DGRM n. 1785/2009 “Residenzialità per disabili: integrazione della codifica di cui alla L. R. 20/2000 con le disposizioni nazionali e regionali”;
 - h) DGRM n. 56/2010 “Accordo per l’anno 2009 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro psichiatrico della Regione Marche”;
 - DGRM n. 76 del 26/01/2009 avente ad oggetto: “ Atto di riconversione delle Case di Cura private monospecialistiche della Regione Marche”;
 - DGRM n. 1578/2009 “Attuazione della DGR n. 76 del 26.01.2009 - Riconversione dei posti letto della casa di cura privata Villa Jolanda di Maiolati Spontini (AN) - Definizione protocollo d’intesa”
 - DGRM n. 730 del 05/05/2009 avente ad oggetto: “Attuazione della DGR n. 76/2009 – Riconversione dei posti letto della Casa di Cura privata Villa Jolanda di Maiolati Spontini An.”;

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 62/SO4 del 10/06/2009 “L.R. n. 20/2000 art. 7 comma 4 lett. A –Compatibilità Regionale per l’autorizzazione, trasformazione e ricoveri di n. 88 p.l. della struttura sanitaria denominata Villa Jolanda- per erogazioni di prestazioni residenziali sanitarie area psichiatrica in regime di ricovero”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 26/DSS del 02/08/2011 “L.R. n. 20/2000 art. 7 comma 4 lett. A –Compatibilità Regionale per l’autorizzazione, trasformazione e ricovero di n. 88 p.l. residenziali psichiatriche della struttura sanitaria denominata Villa Jolanda mediante lavori ristrutturazione ampliamento loc. Scisciano Maiolati Spontini ”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 37/DSS del 02/08/2011 “Revoca decreto n. 62/SO4 del 10/06/2009 “L.R. n. 20/2000 art. 7 comma 4 lett. A – Compatibilità Regionale per l’autorizzazione, trasformazione e ricoveri di n. 88 p.l. della struttura sanitaria denominata Villa Jolanda- per erogazioni di prestazioni residenziali sanitarie area psichiatrica in regime di ricovero”;
- DGRM n. 290 del 08/03/2011 avente ad oggetto: “Integrazione della DGRM n. 1578/2009 avente ad oggetto - Attuazione della DGR n. 76 del 26.01.2009 - Riconversione dei posti letto della casa di cura privata Villa Jolanda di Maiolati Spontini (AN) - Definizione protocollo d’intesa.”
- Autorizzazione n. 1/2011 rilasciata dal Comune di Maiolati Spontini alla SACLI s.r.l.di Roma per la realizzazione alla trasformazione-riconversione-ampliamento, della struttura sanitaria denominata Villa Jolanda –loc. Scisciano;
- Direttiva dell’ASUR n. 1 del 22.02.2008 avente ad oggetto: “Direttiva per la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate per l’anno 2008”;
- Direttiva dell’ASUR prot n. 12111 del 31/05/2011 con la quale la Direzione Amministrativa dell’ASUR detta disposizioni operative per la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private per l’anno 2011 ribadendo la validità della direttiva n. 1/2008 sopra citata;
- DGRM n. 1750 del 22/12/2011 ”L.R. n. 13 del 20/06/2003 –Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2012”;
- DGRM n. 1197 del 5/9/2011 “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali”;
- DGRM n. 1247 del 19/09/2011 “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta”;
- DGRM n. 1220 del 01/08/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. 15 commi nn. 12 e 13.

TIPOLOGIA DI STRUTTURA- PROCESSO DI RICONVERSIONE

La Casa di Cura Villa Jolanda di Maiolati Spontini è una struttura privata monospecialistica del settore neuropsichiatrico, a suo tempo classificata dalla Regione Marche ad indirizzo neuropsichiatrico di fascia C, già autorizzata con Decreto del Medico Provinciale, provvisoriamente accreditata con D.G.R. n. 3501 del 30/12/97 ed attualmente in regime di provvisoria autorizzazione ed accreditamento ai sensi dell’art. 24 e dell’art. 25 del L.R. 20/2000, secondo quanto espressamente previsto dalla DGRM 290 del 08/03/2011 segnatamente al punto 5 del dispositivo.

In linea con il progetto di riqualificazione della rete ospedaliera e delle attività delle Case di Cura private previsto dal P.S.R. 2003-2006, con DGRM n. 76 del 26/01/2009 si è deliberato di procedere alla

riconversione in posti letto residenziali degli attuali posti letto ospedalieri per acuti delle Case di Cura Monospecialistiche del settore neuropsichiatrico, tra cui la Casa di Cura privata Villa Jolanda.

Lo stesso P.S.R. 2007-2009 approvato con D.A. n. 62/2007 prevede al paragrafo IX.9 che le Case di Cura Monospecialistiche del settore psichiatrico “.....vanno trasformate in strutture residenziali con accesso esclusivamente riservato ai pazienti inviati dai Dipartimenti Salute Mentale e dalle Dipendenze Patologiche competenti per territorio.....”.

La Casa di Cura Villa Jolanda ha presentato istanza di autorizzazione alla conversione e la Regione Marche, con Decreto n. 62/SO4 del 10/06/2009, ha attestato la compatibilità regionale per la riconversione degli 88 p.l. ospedalieri della Casa di Cura Villa Jolanda; il procedimento amministrativo avviato per l’apertura e il funzionamento della nuova tipologia di struttura residenziale è a tutt’oggi in corso e, pertanto, nelle more della sua definizione la Casa di Cura Villa Jolanda continua ad operare, secondo l’assetto organizzativo attuale, quale struttura ospedaliera, alla stregua del budget e delle tariffe determinate dalla Giunta Regionale Marche, da ultimo, con deliberazione n. 56 del 18/01/2010.

ACCORDI CON LA STRUTTURA ANNI 2002-2009

La ex Zona Territoriale n. 5 di Jesi, già ASL n. 5, il 26/09/90 stipulava con la Casa di Cura Villa Jolanda un accordo contrattuale per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera di tipo neuropsichiatrico per n. 72 p.l. complessivi.

Siffatto rapporto convenzionale veniva rinnovato negli anni successivi con la previsione di un budget di spesa determinato sulla base dell’accordo raggiunto annualmente tra la Regione Marche e le Organizzazioni rappresentative di categoria delle Case di Cura monospecialistiche provvisoriamente accreditate ratificati, nel periodo 2002/2009, dai seguenti atti deliberativi:

- DGRM n. 1295/2003 relativa agli anni 2002/2003;
- DGRM n. 1550/2004 relativa all’anno 2004;
- DGRM n. 1594/2005 relativa all’anno 2005;
- DGRM n. 435/2007 relativa all’anno 2006;
- DGRM n. 1330/2008 relativa all’anno 2007;
- DGRM n. 801/2009 relativa all’anno 2008;
- DGRM n. 56/2010 relativa all’anno 2009.

Nel decorso anno 2011, con la Casa di Cura Villa Jolanda è stato raggiunto un accordo negoziale sottoscritto tra il Direttore dell’Area Vasta 2 e il Legale Rappresentante della struttura, di seguito recepito con determina del Direttore Generale ASUR n. 49 del 24/01/2012, approvata dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 367 del 19/03/2012.

Nell’anno 2011 l’importo della convenzione registrato a consuntivo e regolarmente liquidato alla Casa di Cura per l’attività prestata e contabilizzata nell’anno stesso è pari ad **Euro 3.902.648,00**

ACCORDO ANNO 2012

Va detto che, con riferimento all’anno 2012, il decreto-legge 6/ luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” segnatamente all’art. 15, comma 14 prevede “*A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies*

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012...".

La cogente applicazione della succitata disposizione di legge nell'accordo contrattuale in esame dà luogo alla rideterminazione dell'importo economico posto a base del contratto in € 3.883.134,00 calcolato operando una decurtazione dello 0,5% dell'importo registrato a consuntivo nell'anno 2011 pari a Euro 3.902.648,00.

L'importo economico come sopra rideterminato comprende e assorbe inoltre la decurtazione dell'1,5% parametrata al budget di cui alla D.G.R.M. 56/2010 e prevista nella D.G.R.M. 1750 del 22/12/2011 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2012".

Infatti, l'applicazione, quale *ius superveniens*, della c.d. spendine review ha comportato limiti ancora più restrittivi alla spesa sanitaria rispetto a quelli imposti dalla D.G.R.M. 1750/2011, sì che l'applicazione della percentuale stabilita dalla norma nazionale calcolata rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, assorbe e comprende la percentuale di riduzione dell'1,5% sui costi gestionali dei Bilanci economici preventivi dell'anno 2011 dettata dalla giunta regionale.

La doverosità dell'applicazione di tale normativa è stata altresì rilevata nella nota prot. 24854 del 26/09/2012, in entrata al prot. 114710 del 01/10/2012, con cui la Direzione Amministrativa ASUR, in riferimento a questa medesima proposta di determina, ha rappresentato la cogente applicazione della Legge 135/2012 oltre a quanto previsto dalla D.G.R.M. 1750/2011, con invito ad apportare la suindicata integrazione.

Ciò ha significato la modifica dell'accordo già sottoscritto nei termini indicati nel nuovo testo negoziale che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, testo conforme agli indirizzi normativi e programmatici nazionali e regionali, così come sopra esplicitati. Di talchè si ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto dalla normativa richiamata così come anche richiesto dalla Direzione Amministrativa ASUR.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività espletata dalla Casa di Cura Villa Jolanda è sottoposta a verifiche e controlli secondo le indicazioni della DGRM n. 1212/2004 e s.m.i., da parte del Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2 il quale è per competenza titolato alla autorizzazione di ogni inserimento presso la struttura.

In ordine al debito informativo deve darsi atto che la Casa di Cura Villa Jolanda provvede con cadenza trimestrale alla trasmissione del tracciato unico regionale FILE A all'Agenzia Regionale Sanitaria per il tramite dell'u.o. Flussi Informativi ed Informatici dell'Area Vasta 2.

Il debito informativo viene valutato con i seguenti parametri:

- Tempestività della trasmissione e completezza dei tracciati infrannuali;
- Presenza della data di prenotazione in tutti i ricoveri programmati ordinari e day hospital;

- Presenza del codice fiscale in tutte le SDO.

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. **LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI RECEPIRE E APPROVARE**, l'accordo contrattuale, allegato n.1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, raggiunto per l'anno 2012 tra l'ASUR/Area Vasta n.2 e la Casa di Cura "Villa Jolanda" di Maiolati Spontini per l'erogazione in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, di prestazioni di riabilitazione neuropsichiatrica in regime di ricovero in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della Regione Marche;
3. **DI STABILIRE** che i rapporti tra l'ASUR/Area Vasta n. 2 e la Casa di Cura "Villa Jolanda" di Maiolati Spontini sono regolati secondo l'allegato accordo negoziale che, tra le altre condizioni, prevede per la Casa di Cura "Villa Jolanda" il tetto massimo ed insuperabile di spesa di € **3.883.134,00** per l'erogazione dell'assistenza neuropsichiatria per n. 72 p.l. come di seguito ripartiti:
 - n. 30 p.l. riservati al cosiddetto residuo manicomiale con una retta giornaliera di € **126,42** (residuo manicomiale);
 - n. 20 p.l. per trattamenti riabilitativi residenziali, riservati a pazienti residenti nella Regione Marche con una retta giornaliera di € **171,61** (lungodegenza) abbattuta ad € **102,97** oltre un valore soglia di 60 giorni di degenza ;
 - n. 22 p.l. per altri trattamenti di tipo neuropsichiatrico con una retta giornaliera di € **171,61** (lungodegenza) abbattuta ad € **102,97** oltre un valore soglia di 60 giorni di degenza;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dall'accordo di cui al punto 3. pari ad € **3.883.134,00**, è economicamente compatibile con il budget 2012 dell'Area Vasta n. 2 con imputazione al conto economico n° 0505010101;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28- commi 2 e 3 – e dell'art. 5 – comma 4 - della Legge Regionale 26/96.

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente
Ass.Sanitaria e Integrativa sul territorio e
Convenzioni Esterne
(dr.ssa Fiammetta MASTRI)

A.S.U.R. – Area Vasta n. 2

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – AREA ECONOMICO FINANZIARIA

La sottoscritta attesta la compatibilità economica dei costi scaturenti dall'adozione del presente atto quantificati in € 3.883.134,00 da iscriversi al conto n. 0505010101 con il tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 640 del 6/8/2012;

Il dirigente U.O.
Marisa Anselmi

- ALLEGATI -

n. 1 allegato cartaceo: accordo negoziale ASUR/Area Vasta 2 e Casa di Cura Villa Jolanda